

# Nuovo statuto IFATCC - 2017

## Costituzione, Denominazione, Aspetti legali, Sede

### Articolo 1 – Costituzione

È costituita la Federazione Internazionale di Chimica Tessile e Coloristica (da qui in poi “Federazione” o “IFATCC”) quale Ente Non Commerciale e senza scopo di lucro (diretto o indiretto) come previsto dal Codice Civile italiano e dalle leggi e normative collegate.

IFATCC prosegue senza soluzione di continuità le attività di promozione della co-operazione su base mondiale tra le associazioni di chimica e coloristica esistenti nelle diverse nazioni federatesi sin dal 23 gennaio 1953 a Basilea (Svizzera).

### Articolo 2 – Denominazione

Questa Federazione possiede i seguenti nomi:

- International Federation of Associations of Textile Chemists and Colourists (IFATCC);
- Internationale Föderation der Vereine der Textilchemiker und Coloristen;
- Fédération Internationale des Associations des Chimistes du Textile et de la Couleur;
- Federazione Internazionale delle Associazioni di Chimica Tessile e Coloristica;
- Federación Internacional de las Asociaciones de Químicos y Coloristas Textiles.

### Articolo 3 - Aspetti legali

L'affiliazione alla Federazione non influenza in alcun modo l'autonomia delle singole associazioni, ognuna delle quali continuerà ad essere governata dal proprio statuto.

### Articolo 4 – Sede legale e sede internazionale

La città di Milano (Italia) è designata come sede internazionale della Federazione; tuttavia essa potrà essere spostata in un secondo momento in qualsiasi altra città o in qualsiasi altro paese con delibera dell'Assemblea dei Delegati, nel rispetto delle condizioni di cui all'Articolo 13. La Federazione sarà sempre soggetta alle leggi del paese in cui si trova la sua sede.

La sede legale è posta in Milano in Viale Sarca 233. Il cambiamento della sede legale all'interno del Comune di Milano non comporta modifiche statutarie secondo l'ordinamento italiano.

## Finalità

### Articolo 5 - Obiettivi

Gli obiettivi della Federazione sono i seguenti:

- 1) promuovere lo scambio di informazioni sulle tendenze di innovazione dell'industria tessile, coloristica e chimica tessile (e i campi ad essi collegati) in particolar modo tra coloro che si occupano di Ricerca e Sviluppo e l'Industria per facilitare la sostenibilità e la competitività del settore;
- 2) promuovere e favorire le relazioni amichevoli tra le associazioni che costituiscono la Federazione;
- 3) stabilire relazioni professionali permanenti tra i membri delle associazioni di cui sopra;
- 4) promuovere la cooperazione scientifica e tecnica in modo da contribuire allo sviluppo dell'industria tessile, coloristica e chimica tessile (e i campi ad essi collegati).

## Modalità e Mezzi

### Articolo 6 - Congresso internazionale, Incontri, Fondo sovvenzioni, Informazione, Comitati Speciali

#### 6.1 Congresso internazionale

Per raggiungere questi obiettivi verrà svolto periodicamente un Congresso Internazionale, possibilmente ogni 3 anni. La data e il luogo saranno determinati volta per volta dall'Assemblea dei Delegati. L'organizzazione e la gestione di un Congresso Internazionale saranno poi affidati alla singola associazione nazionale designata, con un contributo economico della Federazione.

Nel caso in cui fosse presente più di una associazione affiliata alla Federazione all'interno del paese designato, sarà possibile organizzare congiuntamente un Congresso Internazionale.

#### 6.2 Incontri

Oltre ai congressi, la Federazione può anche organizzare altri incontri (forum tecnici) e simposi. La Federazione

affiderà, previ accordi, l'organizzazione di forum tecnici e simposi a una delle associazioni membre. Questi eventi dovranno essere organizzati in modo tale da risultare economicamente autosufficienti e, nel possibile, tali da non richiedere sovvenzioni da parte della Federazione. L'Assemblea dei Delegati ha comunque il potere di chiedere delle garanzie a fronte di eventuali perdite, su richiesta.

### **6.3 Fondo sovvenzioni**

La Federazione mantiene un fondo allo scopo di promuovere lo scambio internazionale di persone che lavorano presso istituti, università (studi di dottorato) e giovani tecnici che iniziano la loro carriera in un ramo in cui viene condotta ricerca attinente alla chimica tessile e coloristica (Fondo Sovvenzioni per la Ricerca Chimica Tessile). Tali istituti devono essere situati in paesi al cui interno è presente una associazione affiliata alla Federazione. I dettagli possono essere contenuti in un regolamento separato.

### **6.4 Informazione**

La Federazione rende disponibile le informazioni ai membri attraverso la libera comunicazione all'interno dei principali canali tecnici nazionali/internazionali.

### **6.5 Comitati Speciali**

La Federazione si riserva il diritto di costituire comitati di studio ad hoc su particolari argomenti, riferendo sul lavoro degli stessi.

## **Affiliazioni**

### **Articolo 7 - Condizioni**

L'iscrizione è aperta a tutte le associazioni di chimica tessile e coloristica, a prescindere dalla nazionalità, a patto che il loro statuto preveda l'accettazione di soci interessati alla chimica dei coloranti, fibre, e ausiliari tessili e in possesso di esperienza professionale in questo campo (e nei campi ad essi collegati).

### **Articolo 8 – Tipologie di soci e durata del vincolo associativo**

La Federazione Internazionale è composta da tre gruppi di soci:

- a) Soci *Ordinari*
- b) Soci *Affiliati*
- c) Soci Onorari

Il vincolo associativo non può essere temporaneo. Vigè il principio della democrazia interna. Tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale annuale hanno diritto all'elettorato attivo e passivo come previsto dal presente Statuto.

### **Articolo 9 - Domande d'adesione, Approvazione, Quote annuali, Membri onorari**

#### **9.1 Domanda di adesione – Soci Ordinari**

L'associazione che vuole richiedere alla Federazione di diventarne un *socio ordinario* deve inviare al Presidente della Federazione (tramite posta elettronica all'indirizzo ufficiale della Federazione) una lettera di candidatura assieme al proprio statuto e all'elenco dei propri soci; una copia della lettera di candidatura deve essere inviata al Segretario al suo indirizzo ufficiale di posta elettronica.

#### **9.2 Domanda di adesione – Soci Affiliati**

a) In egual modo, l'associazione, le singole personalità, le aziende, le cooperative o i gruppi che vogliono richiedere alla Federazione di diventarne un *socio affiliato* devono inviare al Presidente della Federazione (tramite posta elettronica all'indirizzo ufficiale della Federazione) una lettera di candidatura assieme al proprio statuto e all'elenco dei propri soci; una copia della lettera di candidatura deve essere inviata al Segretario al suo indirizzo ufficiale di posta elettronica.

b) Le domande di adesione ordinaria o affiliata di associazioni in paesi in cui esiste già un'associazione ordinaria associata alla Federazione deve essere presentata al Presidente della Federazione attraverso il presidente di tale associazione Ordinaria già affiliata. Tali richieste possono essere portate all'Assemblea dei Delegati per delibera solo nel momento in cui avranno ricevuto il sostegno del socio ordinario già presente all'interno del paese interessato;

c) Le associazioni candidate all'adesione dichiareranno per iscritto che riconoscono gli statuti attuali della Federazione senza riserve e che si impegnano a rispettarli;

d) Le associazioni, le singole personalità, le aziende, le cooperative o i gruppi con simili profili di attività (non competitiva) che desiderano presentare domanda di adesione della Federazione affiliata, possono chiedere una quota annuale speciale all'interno della domanda di adesione al Presidente della Federazione. L'approvazione di queste

richieste particolari deve essere fornita dal Consiglio dei Delegati.

### **9.3 Approvazione**

a) Il presidente presenta le domande pervenute all'Assemblea dei Delegati, che deve prendere in considerazione tali richieste e deliberare sulla loro accettazione come previsto dall'articolo 13.

b) Un'associazione *Affiliata* che richiede di diventare *Ordinaria* deve inviare un elenco dei proprio soci aggiornato al 1° gennaio dell'anno in corso. L'approvazione del passaggio di un'associazione *Affiliata* a *Ordinaria* è soggetta alle condizioni dall'art. 13.

### **9.4 Quote annuali**

I soci *Ordinari* devono versare alla Federazione una sottoscrizione annua, il cui importo è determinato dalla dimensione dei soci dell'associazione stessa. La base per computare questo ammontare sarà il numero di membri paganti residenti nel paese dell'associazione il 1° gennaio di ogni anno fiscale. L'importo della sottoscrizione per ogni esercizio è decisa dall'Assemblea dei Delegati in anticipo. Tutte le quote dovranno essere versate sul conto della Federazione entro la fine di aprile di ogni anno.

Le associazioni *Affiliate* (ad eccezione dei casi previsti al punto d) dell'articolo 9.2) dovranno versare una somma adeguata a coprire i costi di amministrazione; tale somma sarà determinata dall'Assemblea dei Delegati per ciascun esercizio successivo basandosi su metà della sottoscrizione che l'associazione in questione avrebbe dovuto pagare nel caso in cui fosse un socio *Ordinario*. Questo contributo non darà alcun diritto alle associazioni affiliate relativamente ai fondi della Federazione (cfr art. 24).

### **9.5 Soci Onorari**

L'Assemblea dei Delegati può nominare come socio onorario qualsiasi persona che abbia, con la sua autorità o attività, reso servizi speciali alla Federazione.

## **Articolo 10 - Dimissioni, Espulsione e diritti sui fondi**

### **10.1 Dimissioni**

Nell'eventualità che una associazione socia intendesse dimettersi dalla Federazione, questa dovrà notificare tale decisione al presidente della Federazione tramite lettera in posta elettronica all'indirizzo ufficiale della Federazione. Le dimissioni possono avvenire alla fine di ogni trimestre solare. Tuttavia, i soci ordinari sono obbligati a pagare la quota associativa per intero relativamente a tutto l'anno in corso.

### **10.2 Espulsione**

L'espulsione sarà pronunciata dall'Assemblea dei Delegati in caso di motivi gravi. Prima di adottare una tale decisione, il presidente dell'associazione socia ordinaria in questione sarà informato dei motivi e gli saranno concessi 2 mesi di tempo per presentare il proprio caso. L'espulsione avrà effetto immediato. La quota associativa per l'anno in corso dovrà essere tuttavia versata e, se già pagata, non sarà rimborsabile. Il mancato pagamento della quota associativa dopo due solleciti potrà altresì comportare l'espulsione dalla Federazione. Non appena si verificasse il caso di una dimissione o di un'espulsione, qualsiasi membro dell'Assemblea dei Delegati o del Consiglio della Federazione direttamente coinvolto sarà ritenuto decaduto da ogni funzione.

### **10.3 Diritti sui fondi**

I soci ordinari che si dimettono o vengono espulsi non hanno alcun diritto sui fondi della Federazione (Art. 24).

## **Struttura e Gestione**

### **Articolo 11 - Organi**

Gli organi della Federazione sono:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio dei Delegati;
- il Presidente della Federazione.

Il Presidente della Federazione ne è il Responsabile e Rappresentante Legale; ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Tutte le cariche federali sono elettive e rinnovabili (attraverso elezioni annuali); tali ruoli devono essere svolti a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute anticipatamente.

### **Articolo 12 - L'Assemblea dei Delegati**

L'Assemblea dei Delegati: ogni associazione socia *Ordinaria*, indipendentemente dalle proprie dimensioni, nomina un

ugual numero di delegati, compresi i membri del Consiglio di IFATCC, partecipanti all'Assemblea dei Delegati.

### **12.1 Numero di delegati**

L'assemblea dei delegati stabilisce il numero dei delegati, che comunque non possono essere più di 2 per ciascuna associazione. Ogni associazione socia *Ordinaria* ha quindi un massimo di 2 voti all'interno dell'Assemblea dei Delegati. Nel caso in cui in una nazione ci fossero più di una associazione socia *Ordinaria*, queste associazioni hanno il diritto di designare lo stesso numero di delegati come le associazioni dei paesi dove esiste un solo socio ordinario. Le associazioni all'interno di questo paese devono decidere autonomamente la distribuzione dei propri delegati.

### **12.2 Osservatori**

Nel caso in cui l'Assemblea dei Delegati dovesse fissare il numero di delegati per associazione (o per paese) a meno di 2, la relativa Associazione (o associazioni) potrà inviare anche uno o più osservatori alle riunioni dell'Assemblea dei Delegati, a condizione che, per tutto il paese, il numero di delegati e osservatori non superi complessivamente 2 (fatta eccezione per gli osservatori delle associazioni affiliate). Gli osservatori delle associazioni socie ordinarie hanno le stesse limitazioni in qualità di osservatori di quelli delle associazioni socie affiliate.

### **12.3 Mandato**

La durata del mandato dei delegati non è soggetta ad alcuna restrizione da parte della Federazione.

### **12.4 Notifica**

La scelta dei propri delegati è demandata alle associazioni socie *Ordinarie*; esse sono in ogni caso obbligate a notificare al segretario della Federazione i nomi dei delegati prima di ogni riunione del Assemblea dei Delegati.

### **12.5 Soci Affiliati**

Le associazioni socie *Affiliate* hanno il diritto di inviare un osservatore ciascuno per le riunioni dell'Assemblea dei Delegati. Questi osservatori non hanno diritto di voto. Le associazioni affiliate possono presentare domande o suggerimenti riguardanti l'attività della Federazione per iscritto al Presidente, e sarà poi quest'ultimo a sottoporle al Assemblea dei Delegati per la discussione e la decisione.

## **Articolo 13 - Riunione dell'Assemblea dei Delegati**

L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Presidente secondo necessità, ma si riunirà per una sessione ordinaria almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale per l'approvazione del Rendiconto Economico Finanziario Annuale. Una riunione straordinaria del Assemblea dei Delegati può essere convocata quando il Consiglio dei Delegati ritiene che questo sia necessario o anche nel caso in cui almeno un quinto dei delegati dovesse esprimere questa necessità.

### **Inviti e Competenze**

L'invito e l'agenda per tutte le riunioni devono essere inviati, con idonea forma di comunicazione, ai delegati con 4 settimane di anticipo. I delegati devono dare conferma di avvenuta ricezione. L'Assemblea dei Delegati provvede all'elezione di Presidente, Vicepresidenti, Segretario, Tesoriere, e Revisore dei conti e decide sulle altre attività ai sensi degli Articoli 5 e 6 se sono presenti almeno la metà dei delegati. Copia delle delibere, dei bilanci o rendiconti dovranno essere inviati a tutti delegati.

### **Assemblee ordinarie dei Delegati**

Le decisioni vengono prese tramite una semplice maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati. In caso di parità di voti il presidente ha il voto decisivo (Eccezione: Elezione del Presidente ai sensi dell'Articolo 14).

### **Assemblee straordinarie dei Delegati**

Qualsiasi decisione relativa ai cinque punti seguenti deve essere approvata da due terzi di tutti i delegati che sono membri del Assemblea dei Delegati Straordinaria, di cui almeno un terzo deve essere effettivamente presente alla riunione:

- ad un cambiamento della sede ai sensi dell'art. 4;
- all'ammissione di una nuova associazione (cfr. sotto "Accettazione di nuovi soci");
- all'espulsione di un associato ai sensi dell'art. 10;
- ad un cambiamento del presente Statuto, art. 23;
- allo scioglimento della Federazione, ai sensi dell'art. 24;

### **Numero di voti per procura**

Ogni delegato ha diritto ad un voto. I delegati che non sono in grado di partecipare a una riunione del Assemblea dei Delegati possono passare il loro voto ad un altro delegato partecipante alla riunione. In questo caso devono comunicare il nome di questo rappresentante al Segretario della Federazione prima della riunione.

### **Voti scritti**

I delegati impossibilitati a partecipare devono inviare il loro voto al Presidente per iscritto prima della riunione nei casi in cui il voto per procura non sia ammesso.

### **Prima e seconda convocazione**

Nel caso in cui il quorum di due terzi dei voti - sia effettuati in prima persona che per iscritto - di tutti i delegati che sono i membri dell'Assemblea dei Delegati non fosse raggiunto in prima convocazione, il Presidente indirà una seconda convocazione dell'Assemblea dei Delegati dove sarà possibile inviare il proprio voto al Presidente per iscritto o trasferirlo ad un altro delegato della propria associazione presente alla riunione. Le decisioni raggiunte dalla seconda convocazione dell'Assemblea dei Delegati richiedono una maggioranza semplice di voti – effettuati in prima persona o per iscritto. In caso di parità, il presidente ha il voto decisivo.

### **Accettazione di nuovi soci**

Durante qualsiasi discussione e votazione per l'ammissione di una nuova associazione in cui si verificasse un caso di parità, il presidente ha il voto decisivo.

### **Articolo 14 - Il Consiglio dei Delegati**

Il Consiglio dei Delegati è così composto:

- il Presidente della Federazione;
- uno o due Vicepresidenti, selezionati tra l'ultimo Presidente precedentemente eletto a un rappresentante del paese che ospiterà il Congresso successivo;
- i presidenti in carica delle associazioni socie *Ordinarie*, rappresentati da un vice nel caso in cui fosse impossibile essere presente (in paesi con più di un'associazione socia *Ordinaria*, solo il presidente dell'associazione associata da più tempo ha pieno diritto di voto; l'altro Presidente potrà frequentare esclusivamente in qualità di osservatore);
- un Segretario;
- un Tesoriere;
- un Assistente Segretario (in qualità di osservatore).

### **Elezione**

Il Presidente, uno o due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere sono eletti all'interno dell'Assemblea dei Delegati tramite maggioranza semplice. In caso di parità di voti per la Presidenza, il delegato anziano avrà il voto decisivo. In caso di parità di voti nelle elezioni del Vicepresidente (o dei Vicepresidenti), del Segretario o del Tesoriere, il Presidente avrà il voto decisivo.

### **Articolo 15 - Assistente Segretario**

Il Presidente, su richiesta del Segretario, ha il potere di nominare un Assistente Segretario, se necessario. Il Consiglio dei Delegati è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio dei Delegati stesso e dell'Assemblea dei Delegati e del preparare le riunioni del Consiglio dei Delegati stesso e dell'Assemblea dei Delegati.

### **Articolo 16 – Convocazioni del Consiglio dei Delegati**

Il Presidente convoca il Consiglio dei Delegati secondo necessità, o se richiesto da almeno la metà dei membri del Consiglio. Gli inviti e l'agenda devono raggiungere i membri del Consiglio almeno con un mese di anticipo.

### **La competenza per le decisioni**

Il Consiglio dei Delegati può agire a titolo consultivo, indipendentemente dal numero di presenti. Il Consiglio dei Delegati può prendere decisioni di sua competenza esclusivamente se almeno la metà degli aventi diritto di voto, come indicato all'art. 14, sono presenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il vicepresidente che conduce l'incontro avrà il voto decisivo.

Le decisioni sugli argomenti elencati in seguito sono di competenza esclusiva dell'Assemblea dei Delegati:

- elezione del Presidente, Vicepresidente (o Vicepresidenti), Segretario, Tesoriere, e due Revisori dei conti della IFATCC;
- elezione del Presidente e dei membri del Comitato del Fondo Sovvenzioni per La ricerca Chimica Tessile (vedi art. 6);
- determinare luogo e date dei Congressi Internazionali della Federazione;
- le cinque questioni importanti di cui all'art. 13 per le quali è necessaria l'approvazione di due terzi di tutti i delegati delle associazioni nazionali.

### **Articolo 17- Segretario**

Il segretario è responsabile dell'amministrazione, della corrispondenza, dell'invio degli inviti, della scrittura degli avvisi della Federazione, e per la tenuta dei libri verbali.

#### **Articolo 18 - Tesoriere**

Il Tesoriere è responsabile, sotto la guida del Presidente, delle finanze e della gestione dei fondi della Federazione.

#### **Personale Ausiliario**

Il Segretario e il Tesoriere possono, se necessario, e fatta salva l'approvazione dell'Assemblea dei Delegati, assumere personale ausiliario pagato che non faccia parte dell'Assemblea dei Delegati.

### **Entrate e Spese**

#### **Articolo 19 - Entrate**

Le entrate della Federazione comprendono quanto segue:

1. quote delle associazioni socie ordinarie e dei donatori, così come i contributi delle associazioni affiliate ai costi amministrativi;
2. donazioni e lasciti che possono essere fatti nei confronti della Federazione.
3. contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, di singole Nazioni, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Ogni quota o contributo associativo (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) è intransmissibile e non rivalutabile.

#### **Articolo 20 - Spese**

Le spese della Federazione comprendono le seguenti:

1. Le spese amministrative;
2. I costi di stampa delle eventuali pubblicazioni;
3. I contributi che possono essere fatti alle associazioni membre per le spese di organizzazione di congressi ed altri eventi nei limiti approvati dall'Assemblea dei Delegati (art. 6);
4. I contributi al Fondo Sovvenzioni (Art. 6.)
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo (affitto sala, rinfresco, ecc);
6. Costi del sito web.

#### **Articolo 21 – Revisione dei conti**

La revisione sarà effettuata, prima della prima riunione ordinaria dell'Assemblea dei Delegati per ogni esercizio, da 2 due revisori eletti dall'Assemblea dei Delegati tra i suoi membri. I revisori esamineranno i libri e presenteranno la loro relazione all'Assemblea dei Delegati, che provvederà a dare il suo benestare al tesoriere.

I revisori saranno eletti nuovamente ogni anno dall'Assemblea dei Delegati. La rielezione è consentita solo dopo 2 anni.

#### **Articolo 22 - Accantonamento dell'eventuale utile annuale**

L'eventuale utile annuale deve essere accantonato in titoli o essere depositato in un conto presso una banca, sotto il nome della Federazione.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge italiana.

#### **Competenza finanziaria**

Il Presidente e il Tesoriere possono prelevare somme fino a Euro 1.000 per coprire le spese sostenute per conto della Federazione. Somme maggiori di Euro 1.000 richiedono il previo consenso reciproco da parte di Presidente e Tesoriere.

Il Consiglio ha il potere di prendere decisioni di natura finanziaria a condizione che la spesa annua totale non superi il 50% delle quote dell'anno precedente (art. 19, punto 1).

### **Dichiarazioni finali**

#### **Articolo 23 - Modifiche allo statuto**

Modifiche allo statuto, nonché lo scioglimento della Federazione, possono avvenire solo nel rispetto delle condizioni di cui all'Articolo 13.

#### **Articolo 24 - Scioglimento**

Nel caso dello scioglimento della Federazione, i suoi fondi saranno ripartiti tra le associazioni socie *Ordinarie* in proporzione ai contributi effettivi per ogni associazione alla Federazione nel corso degli ultimi 9 anni, sentito l'organismo di controllo (se costituito) di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge italiana.

#### **Articolo 25- Incontri telematici e voto elettronico**

Gli incontri dei diversi organismi associativi (Congresso Internazionale, Assemblea dei Delegati, Consiglio dei Delegati, etc) così come per ogni tipo di forum tecnico o simposio (o webinar) possono avvenire anche in modo telematico ed il voto può essere espresso in modo elettronico (e-voting).

*Il presente Statuto sostituisce l'edizione del 1984.*